

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 CONCERNENTE:**“ULTERIORE MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 (ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3)”**

Signori Consiglieri,

questa proposta di regolamento si rende necessaria in quanto il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 3/2005 stabilisce che “A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato”: pertanto è stata data una possibilità di scelta a ogni cittadino di portare i propri cari deceduti presso strutture non solo pubbliche, ma anche private.

Il successivo r.r. 3/2009, all’articolo 20, ha definito i requisiti di tali strutture, avendo come obiettivo che le stesse siano realizzate da tutti coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre rispettando, comunque, specifici aspetti igienico-sanitari e strutturali.

L’introduzione della modifica effettuata con il r.r. 3/2017, con la quale si è stabilito che le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 20 entro 100 metri dalle civili abitazioni, ha rappresentato notevoli difficoltà per la realizzazione di nuove sale del commiato, lasciando, quindi, a pochi (solo coloro che le hanno realizzate prima dell’entrata in vigore di tale regolamento) la possibilità di espletare tale servizio e limitando allo stesso tempo la scelta ai cittadini.

Si evidenzia che le altre Regioni non hanno previsto distanze delle sale del commiato dalle civili abitazioni.

In base alle suesposte considerazioni è stata predisposta la modifica del comma 3 ter dell’articolo 20 del r.r. 3/2009 che nella sua nuova formulazione non prevede più il rispetto di alcuna distanza dalle civili abitazioni per la realizzazione delle sale in questione. In ogni caso, per garantire ai congiunti che la cerimonia funebre si svolga con le necessarie intimità e riservatezza, la proposta prevede che le sale del commiato non possano essere realizzate in soluzioni abitative condominiali ma esclusivamente in soluzioni abitative autonome.